Penale Sent. Sez. 5 Num. 36720 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udienza: 25/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Boninsegna Andrea nato a MILANO il 28/07/1969

avverso la sentenza del 23/02/2026 della Corte d'appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore dell'imputato, avv. Luca Del Favero, il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 22 gennaio 2025, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di Andrea Boninsegna confermando il giudizio di penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso quale socio accomandatario della società "Boninsegna Sistemi s.a.s. di Boninsegna Andrea &C".

2. Andrea Boninsegna ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore di fiducia.

1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva e diniego di rinnovazione istruttoria. Censura la revoca dell'ammissione dell'unico teste della difesa, Avv. Bartesaghi, ed il successivo rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, deducendo che il suddetto avrebbe potuto riferire circostanze rilevanti sulle cause del dissesto, sull'attività di recupero crediti e sulla posizione soggettiva dell'imputato, con possibile incidenza sia sull'accertamento del dolo specifico sia sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello avrebbe fondato il diniego su una valutazione meramente ipotetica del contenuto della testimonianza, lesiva del diritto alla prova.

2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Deduce, in particolare, che: il ricorrente aveva tenuto la documentazione contabile in modo sufficientemente utile alla ricostruzione degli affari e aveva messo a disposizione della curatela le fatture emesse e ricevute nonché l'estratto conto bancario della società, relativamente agli ultimi tre anni operativi; tale condotta era indicativa di un atteggiamento non finalizzato a recare pregiudizio ai creditori ed era stata oggetto di travisamento; non si sarebbe considerata la modesta entità del passivo fallimentare; in mancanza di condotta distrattiva, la prova del dolo intenzionale di recare pregiudizi ai creditori non potrebbe giovarsi della presunzione di preordinazione dell'omessa tenuta dalle scritture contabili al progetto distrattivo.

2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 217, comma 2, Legge fall. per la mancata riqualificazione della condotta in termini di bancarotta semplice. Deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che l'elemento soggettivo della bancarotta documentale semplice possa essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa; la prova del dolo intenzionale, rispetto alla ritenuta bancarotta documentale fraudolenta, sarebbe stata desunta senza considerare che il deposito dei movimenti contabili esteri, effettuato dall'imputato, era incompatibile con una volontà diretta a recare pregiudizi ai creditori.

2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione in via prevalente delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva nonostante la modestia dei precedenti ed alla severità dal trattamento sanzionatorio.

3. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.L' imputato ripropone censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello sulle quali la Corte territoriale, valutato tutto il materiale probatorio acquisito, ha esaurientemente argomentato attraverso una motivazione che si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Rv. 252615). Occorre, inoltre, ricordare che questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni nonché la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze e la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte, non essendo compito del giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito (tra le tante, Sez. U n. 12 del 31/05/2000, Rv.216260; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621). Peraltro, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708)

2.Ciò premesso, è pacifico, per come desumibile dalla incontestata ricostruzione dei fatti effettuata nelle sentenze di merito, che il curatore fallimentare non è mai entrato in possesso delle scritture contabili obbligatorie e che dal cassetto fiscale è risultato che la società non ha mai presentato, dalla data della costituzione e fino al fallimento, alcuna dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA; l'imputato si è limitato a depositare alcune fatture di acquisto e di vendita relative agli anni 2017 -2019 ed estratti conto bancari relativi ad un conto acceso presso un istituto di credito di Lubiana oltre a documentazione inerente alcuni contenziosi di natura civile; la ricostruzione del patrimonio del volume di affari della società è risultata, pertanto, impossibile ed il curatore ha potuto effettuare soltanto una stima approssimativa quantificando redditi non dichiarati per complessivi euro 1.683.171,37; dalla disamina degli estratti conto relativi al conto corrente acceso presso la Unicredit banca di Lubiana sono emersi, altresì, trasferimenti di denaro per complessivi euro 1.145.149,09 in favore di altra società avente la medesima

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

denominazione della fallita; il passivo fallimentare è stato stimato in euro 257.073,91.

I giudici di merito hanno evidenziato l'importanza dei trasferimenti di denaro effettuati, negli ultimi due anni antecedenti al fallimento, in favore della società omonima di diritto sloveno per l'importo di euro 1.145.149,09 e che, in assenza di qualsivoglia documentazione idonea ad attestare l'esistenza di relazioni commerciali con la suddetta società, detti trasferimenti devono ritenersi privi di giustificazione, anche considerata l'assenza di specifiche indicazioni successive in tal senso da parte dell'imputato. Nella medesima prospettiva è stata, altresì, rilevata la mancata messa a disposizione di elementi per quantificare eventuali cespiti attivi di qualsiasi natura, stante la genericità delle dichiarazioni rese dal legale dell'imputato al curatore fallimentare, il quale si è limitato ad indicare due soli contenziosi che hanno consentito il recupero della somma di soli 10.000 euro

3. Ricostruita la vicenda nei termini essenziali, appare manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame del teste avv. Paolo Bartesaghi.

Il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, *n.* 8945 *del* 19/01/2022, Rv. 282823 – 01; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236). Nella fattispecie, il motivo di ricorso manca di specificità, in quanto la doglianza non risulta accompagnata dalla prospettazione di manifeste illogicità nel costrutto della Corte territoriale. Peraltro, nella motivazione della sentenza impugnata, risulta sottolineata, in modo esaustivo, la superfluità della prova richiesta rispetto alle oggettive risultanze acquisite e al nucleo della contestazione– innervato sul dato della totale assenza di contabilità per l'intera durata della vita sociale-tenuto conto che le circostanze che avrebbe dovuto chiarire il teste erano inerenti alla mera sussistenza o meno di crediti sociali, suscettibili di recupero, e all'efficacia delle iniziative giudiziarie intraprese.

4. Sono inammissibili il secondo e terzo motivo che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione logica.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La ricostruzione effettuata è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez.5, n. 18320 del 07/11/2019, dep.2020, Rv. 279179 - 01). Inoltre, « In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha individuato, in modo corretto, quali siano gli indici di fraudolenza dai quali desumere che vi sia stata una volontà diretta dell'imputato all'omessa tenuta delle scritture contabili, integranti l'*animus nocendi* richiesto, ricavato non solo (come obietta il ricorrente) dall'omesso rinvenimento delle scritture, ma anche attraverso specifiche circostanze ulteriori.

4.1.Le doglianze difensive non si confrontano con il reale spessore delle argomentazioni sviluppate nelle sentenze di merito che hanno sottolineato, innanzitutto, come la radicale assenza della documentazione contabile abbia impedito l'accertamento della reale situazione patrimoniale finanziaria della stessa.

In tale contesto, la ricostruzione del dolo specifico, necessario ai fini della configurazione della fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, è stata effettuata sull'accertamento di dati oggettivi - rappresentati dalla protrazione dell'assenza di contabilità per oltre otto anni, dalla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, dalla rilevante movimentazione di somme verso la società estera omonima, dalla completa assenza di qualsivoglia documentazione idonea a fare desumere la natura commerciale dei rapporti avuti con la stessa - che hanno logicamente indotto a ritenere che l'omissione contabile non sia stata espressione di mera disorganizzazione e trascuratezza, ma scelta consapevole idonea a pregiudicare le regioni creditorie, in quanto risultato di una strategia strutturata volta ad impedire la ricostruzione del patrimonio sociale e a celare i reali rapporti con i soggetti esteri (pag.7). Non inficia la tenuta logica dell'impianto motivazionale della sentenza la circostanza che sia stata solo implicitamente disattesa la tesi difensiva sulla impossibilità, addotta dall'imputato, di sostenere le spese necessarie per una tenuta della contabilità dovendo ritenersi, dalla motivazione complessiva resa, che i giudici di appello abbiano rigettato implicitamente tale deduzione, prospettata con atto di appello e riproposta in questa sede, come pacificamente consentito (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Occorre, peraltro, ricordare, a tale proposito, che, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la *ratio decidendi* della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 - 01).

5. È inammissibile il quarto motivo con cui la difesa si duole del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, oltre che della mancata esclusione della recidiva e della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, la quantificazione della pena non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche. Quel che conta, in ultima analisi, è che dell'uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano; l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena è da ritenere adempiuto allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti essendo sufficiente, in una visione globale di ogni particolarità del caso, che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (Sez. 5, Sent. n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02).

Inoltre, questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep.2014, Rv. 258874 – 01; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Rv. 246134 – 01).

Nella fattispecie la quantificazione della pena, di anni tre e mesi quattro in misura di poco superiore al minimo edittale, è stata effettuata valorizzando la protrazione dell'omissione per l'intera vita sociale, la totale assenza di scritture contabili e fiscali e la rilevante movimentazione finanziaria in favore della società slovena, ovvero attraverso una motivazione logica e corretta che sfugge, in questa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sede, a qualsiasi censura. Sulla base dei medesimi elementi è stato confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena.

Anche in ordine alla recidiva, la motivazione resa – incentrata sulla sussistenza di precedenti penali anche specifici, compiuti nel quinquennio e indicativi di pervicacia nel delinquere - si colloca nel solco dei principi giurisprudenziali più volte affermati da questa Corte secondo cui è compito del giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 - 01).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
ANDREINA OCCHIPINTI	ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale